

## 4.1.2.

### **Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità<sup>1</sup>**

del 16 gennaio/15 febbraio 1995

*Nell'intento di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità in Svizzera; consapevoli del fatto che ciascuna parte può impegnarsi giuridicamente soltanto nel suo ambito di competenza,*

si conviene quanto segue:

#### **I. Disciplinamento del riconoscimento della maturità**

##### *Art. 1 Principio*

<sup>1</sup>Il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento degli attestati di maturità. A tal fine adottano regolamenti armonizzati. Il riconoscimento concerne:

- a. gli attestati cantonali di maturità liceale,
- b. gli attestati ottenuti agli esami liberi di maturità liceale, e
- c. gli attestati di maturità professionale in combinazione con attestati di esami complementari.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Essi instaurano un'istanza comune di riconoscimento.

---

<sup>1</sup>Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

<sup>2</sup>Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

<sup>3</sup>Essi coordinano la pubblicazione dei regolamenti relativi al riconoscimento.

## **II. Istanza comune di riconoscimento**

### *Art. 2 Commissione svizzera di maturità*

Il Consiglio federale e la CDPE mantengono congiuntamente una "Commissione svizzera di maturità" (Commissione).

### *Art. 3 Compiti*

<sup>1</sup>La Commissione sottopone al DFI e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità.

<sup>2</sup>Essa verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Il cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DFI possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.

<sup>3</sup>La Commissione organizza gli esami liberi di maturità liceale e gli esami complementari conformemente alle relative disposizioni particolari.<sup>3</sup>

<sup>4</sup>Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota.

<sup>5</sup>Essa esamina le richieste di constatazione dell'equivalenza di attestati esteri con quelli svizzeri.

<sup>6</sup>Essa esamina, all'attenzione del DFI e della CDPE, questioni relative al riconoscimento della maturità.

### *Art. 4 Composizione, organizzazione*

<sup>1</sup>La Commissione conta al massimo 25 membri.

---

<sup>3</sup>Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

<sup>2</sup>La metà dei membri è nominata dal DFI, l'altra metà dal Comitato della CDPE. Quest'ultimo nomina il presidente o la presidente d'intesa con il DFI. La durata dei mandati è disciplinata dai regolamenti della Confederazione; non può superare 12 anni.

<sup>3</sup>La Commissione dispone di un segretariato che dipende amministrativamente dall'Ufficio federale dell'educazione e della scienza.

<sup>4</sup>La Commissione adotta un regolamento che necessita dell'approvazione del DFI e del Comitato della CDPE.

#### *Art. 5 Finanze*

<sup>1</sup>La presidente o il presidente riceve un'indennità annua. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e per gli altri lavori di Commissione i membri sono indennizzati conformemente ai regolamenti della Confederazione.

<sup>2</sup>La Confederazione e la CDPE si ripartiscono i costi della Commissione in ragione di metà ciascuno. La CDPE partecipa all'onere finanziario del segretariato nella misura di un importo che va convenuto tra il DFI e la CDPE stessa.

### **III. Esami liberi di maturità<sup>4</sup>**

#### *Art. 6 Principio*

<sup>1</sup>La Commissione organizza gli esami di maturità per i candidati che desiderano ottenere un attestato di maturità al di fuori di una scuola di maturità riconosciuta.

<sup>2</sup>Questi esami di maturità danno diritto ad un attestato equivalente a quello ottenuto nelle scuole di maturità riconosciute.

---

<sup>4</sup>Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

*Art. 7 Regolamento*

Lo svolgimento degli esami liberi di maturità è disciplinato dall'ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità<sup>5</sup>. Le modificazioni di detta ordinanza devono essere decise d'intesa con la CDPE<sup>6</sup>.

**IIIa. Esami complementari<sup>7</sup>**

*Art. 7a Principio<sup>8</sup>*

La Commissione organizza esami complementari per i titolari di un attestato di maturità professionale.

*Art. 7b Regolamento<sup>9</sup>*

Gli esami complementari alla maturità professionale sono retti dall'ordinanza del Consiglio federale del 19 dicembre 2003<sup>10</sup> concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie e dal Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie.

**IV. Disposizioni finali**

*Art. 8 Revoca*

Il presente accordo può essere revocato per la fine di ciascun anno civile con un preavviso di quattro anni.

---

<sup>5</sup>RS 413.12

<sup>6</sup>Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

<sup>7</sup>Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

<sup>8</sup>Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

<sup>9</sup>Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

<sup>10</sup> RS 413.14

*Art. 9 Approvazione ed entrata in vigore*

<sup>1</sup>Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 15 febbraio 1995 e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione il 16 gennaio 1995.

<sup>2</sup>Entra in vigore il 1° agosto 1995.

Berna, 16 gennaio/15 febbraio 1995

In nome del Consiglio  
federale svizzero

In nome della Conferenza  
svizzera  
dei direttori cantonali  
della pubblica educazione

Il presidente della  
Confederazione: Villiger

Il presidente: Schmid

Il cancelliere della  
Confederazione: Couchepin

Il segretario: Arnet